

Allegato "C" ad atto rep. 24.439/10.103

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MILANESE E.T.S. Prof. Luporini" in breve: "A.M.O. LA VITA E.T.S."

TITOLO I Costituzione - Durata - Sede

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 recante il "Codice del Terzo settore un'Associazione che adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 01/2008, sotto la denominazione: "ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA MILANESE E.T.S. Prof. Luporini" in breve: "A.M.O. LA VITA E.T.S.". L'Associazione, formata da volontari, è una organizzazione privata, di solidarietà sociale, senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale, aventi scopi di solidarietà sociale, e si propone di operare nel campo dell'assistenza socio - sanitaria.

È obbligo dell'associazione usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, in atti e corrispondenza la locuzione ETS (acronimo di Ente del Terzo Settore) senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'Associazione non ha personalità giuridica, essa non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente. E' vietato altresì distribuire, anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale, durante la vita dell'associazione fermo, in ogni caso, quanto disposto dal comma 3 lettere a)-e) dell'articolo 8 del D.Lgs. 117\17.

Articolo 1bis - Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano. Via Pio II n.3, presso l'Ospedale San Carlo Borromeo. La sede legale può essere trasferita in altro Comune della Repubblica italiana con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative, sezioni staccate, Sezioni Regionali, Comitanti ed altre articolazioni locali consentite dalla normativa vigente.

Articolo 2 - Scopo, Attività, Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

L'Associazione, persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si pone quali finalità istituzionali di utilità sociale di operare nel campo dell'assistenza socio - sanitaria.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 117\17 tale attività comprenderà prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione universitaria e post-universitaria;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento (non a favore di terzi) delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni anche internazionali, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, ivi inclusi enti del terzo settore, la cui attività sia rivolta, direttamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere la formazione di strutture intra ed extra ospedaliere per l'assistenza a favore di persone svantaggiate nelle loro condizioni fisiche e bisognose in quanto affette da patologie di origine oncologica, tutto questo nell'ambito di un progetto di umanizzazione delle cure ai pazienti oncologici;
- f) promuovere la ricerca, e progetti di particolare interesse sociale e scientifico favorendo l'integrazione ed il completamento della propria attività istituzionale, i rapporti tra gli oncologi medici e i cultori di altre branche specialistiche, favorendo l'aggiornamento di medici, personale coinvolto nell'assistenza al paziente oncologico e giovani laureati orientati verso o operanti nell'ambito dell'oncologia orientati in senso oncologico anche mediante l'eventuale istituzione di borse di studio con fondi finalizzati e provenienti da obblazioni di privati, Stato, Enti Pubblici, Società Commerciali, Enti Privati, persone Giuridiche e Persone Fisiche;
- g) promuovere attività assistenziali anche attraverso attività educative divulgative pertinenti all'oncologia, nei settori della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e del trattamento delle patologie di derivazione oncologica, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione nei confronti dei volontari e incontri con i cittadini e i medici del territorio;
- h) stabilire relazioni scientifiche con Associazioni e Istituzioni Italiane ed Estere;
- i) promuovere i contatti presso con le altre specialità mediche e/o discipline universitarie che, interagendo fra loro, favoriscano il miglioramento della qualità della vita del malato oncologico e dei suoi familiari, anche attraverso una migliore organizzazione delle terapie domiciliari, delle cure palliative, del trasporto e dell'assistenza psicologica;
- l) diffondere una corretta educazione sanitaria per la prevenzione

- primaria e secondaria delle patologie oncologiche;
- m) compiere qualsiasi operazione finanziaria mobiliare e/o immobiliare, nel proporre e contribuire a sviluppare attività brevettuali relative a proprie ricerche il cui frutto possa agevolare le finalità benefiche dell'associazione nei confronti del malato oncologico e dei suoi familiari;
 - n) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la l'Associazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
 - o) stipulare convenzioni che non comportino oneri straordinari per l'affidamento a terzi di parte di attività;
 - p) organizzare attività di ricerca e studio, anche mediante la creazione di centri di ricerca e l'archiviazione di pubblicazioni, documenti, creazione di banche dati connesse ai fini statutari;
 - q) sovvenzionare e promuovere l'attività di ricercatori o gruppi di ricerca italiani o stranieri;
 - r) istituire premi e borse di studio;
 - s) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
 - t) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO II - Il rapporto associativo-

Articolo 3 - I soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche ed enti che condividono gli scopi dell'associazione e le finalità sociali e intendono partecipare fattivamente alle sue attività. Con enti aventi finalità convergenti è anche possibile definire accordi di collaborazione sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali.


I Soci si distinguono

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari;
- d) Soci Sostenitori;
- e) Soci Donatori.

Sono Soci Fondatori ed hanno diritto di voto, coloro i quali hanno fondato l'Associazione e ne hanno firmato il relativo atto costitutivo nel 1980.

Sono Soci Ordinari ed hanno diritto di voto tutti i medici operanti dell'Oncologia dell'Ospedale San Carlo Borromeo, purchè in regola con la quota associativa.

Sono Soci Onorari ed hanno diritto di voto quelle persone o Enti, che, avendo acquisito particolari benemerienze di ordine culturale, sociale o finanziario a favore dell'Associazione, sono accettati



come tali per decisione unanime del Consiglio Direttivo. Gli Enti Onorari con apposita deliberazione devono eleggere e comunicare all'Associazione il nominativo delle persone che li rappresenterà nelle varie assemblee. Rientrano nei Soci Onorari tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche che, per il tramite della loro immagine pubblica, qualità, sostegno o patrocinio possono contribuire, in maniera determinante, allo sviluppo delle Attività dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori ed hanno diritto di voto tutti coloro che ne facciano richiesta e che si impegnino ad operare nelle iniziative dell'Associazione, a seguito di presentazione di regolare domanda approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Donatori (e) non hanno diritto di voto tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche che chiedono di contribuire economicamente alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Articolo 4 – Ammissione, diritti e doveri dei soci

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva comunque facoltà di recesso di cui infra.

La partecipazione all'Associazione si intende rinnovata di anno in anno.

I Soci, con esclusione dei Soci Donatori, hanno tutti uguali diritti e doveri.

I Soci, con esclusione dei Soci Donatori, sono tenuti a pagare una quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota sociale annua deve essere versata alla segreteria dell'Associazione entro la fine di ogni anno.

Le quote sociali non sono in alcun modo ripetibili in caso di scioglimento del singolo rapporto o in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.

La qualità di Socio (ad eccezione che di socio fondatore) si ottiene su richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve contenere l'esplicita dichiarazione di adesione alle norme del presente statuto e del regolamento di esecuzione.

I soci dovranno fornire una lettera di presentazione delle proprie esperienze personali nel sociale mentre i soci onorari non persone fisiche dovranno fornire copia dell'ultimo statuto, del regolamento, e una relazione dettagliata contenente una descrizione dell'attività dell'Organizzazione, nonché i componenti del Consiglio Direttivo o di Amministrazione e la delibera di nomina di un proprio legale rappresentante.

Il riconoscimento diviene effettivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione, i soci stessi, o i loro aventi causa, possono pretendere alcunché

dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Tutti i soci ad eccezione dei soci donatori ha il diritto:

- di partecipare e di votare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);

ogni socio ordinario e/o onorario ha altresì il diritto

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;

- di esaminare libri e scritture contabili dell'associazione.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi direttivi;

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci ad eccezione dei soci donatori in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per:

a. recesso volontario;

b. morte;

c. esclusione.

È considerato recesso volontario il mancato versamento della quota associativa annuale, laddove il Socio non provvedesse entro [trenta] giorni dal previo invito scritto a provvedere a tale versamento.

Oltre che nei casi previsti dalla legge un Socio può essere escluso, nel rispetto del diritto del contraddittorio e da norma di regolamento:

a. per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;

b. per un comportamento inconciliabile con gli interessi dell'Associazione e dal quale la medesima venga a subire un danno materiale o morale.

Nel caso di cui al punto c) (esclusione) il Consiglio Direttivo procede alla esclusione del Socio notificandogli la decisione motivata.

Il Socio ha diritto di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della notifica al Collegio dei Probiviri, ove costituito, ovvero all'Assemblea.

TITOLO III - Organi dell'Associazione-

Articolo 6 - Organi dell'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente ed il Vice Presidente
- d. L'organo di controllo;
- e. il Collegio dei Revisori;
- f. il Collegio dei Probiviri (se nominato).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7 - Cariche sociali

Se ricoperte dagli associati, tutte le cariche sono gratuite. Possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute in virtù delle cariche ricoperte.

Articolo 8 - l'Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; ad esse partecipano tutti i Soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota associativa annuale fatta eccezione che per i soci donatori.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per le ipotesi di cui f), g) ed h) dell'articolo 25 del D.Lgs. 117/2017 così come indicate nelle lettere f) g) ed h) del seguente articolo 12.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le Assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente dell'Associazione che ne assume la presidenza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, o con altri mezzi anche tecnologici che consentano di avere certezza dell'avvenuto recapito, che deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione specifica gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, l'ora della riunione in prima e seconda convocazione. Quest'ultima non può avvenire ad una distanza inferiore alle 24 (ventiquattro) ore rispetto alla precedente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea elegge il Segretario che provvede alla redazione del processo verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun Socio dispone di un voto.

È ammesso il voto per delega. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

Le votazioni avvengono:

1. per alzata di mano;

2. per chiamata nominale;

3. per scrutinio segreto quando la votazione riguardi le cariche sociali ovvero quando la maggioranza dell'Assemblea ne ravvisi la necessità.

I Componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal votare quando si delibera sul rendiconto ovvero su questioni inerenti alla loro carica.

Articolo 9 - compiti dell'assemblea

L'assemblea

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per provvedere alla approvazione del bilancio di esercizio, entro i primi quattro mesi, ovvero entro centottanta giorni qualora sussistano particolari e motivate esigenze, segnalate dai Consiglieri nella relazione di gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea si potrà riunire anche in video o tele conferenza ricorrendo tutte le condizioni previste tempo per tempo dalle vigenti disposizioni di legge.

Essa stabilisce, inoltre, le direttive generali dell'attività che l'Associazione dovrà svolgere e si pronunzia su tutti gli argomenti proposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria provvede ogni tre anni ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori. L'Assemblea ordinaria può costituire il Collegio dei Probiviri, nominandone i componenti. Il procedimento elettorale è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è formato da Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati.

L'assunzione della carica è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. Inoltre non possono assumere la carica di

componente l'organo amministrativo quei soggetti che rivestano cariche amministrative in Enti del Terzo Settore svolgenti attività analoghe o affini a quelle esercitate dall'Associazione.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza spetta al Presidente ed al Vice Presidente e a quegli amministratori cui lo stesso sia affidato, in via congiunta o disgiunta dall'Assemblea in sede di nomina.

Il potere di rappresentanza è generale.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte ogni anno, mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo deve altresì essere convocato su richiesta scritta indirizzata al Presidente da almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si potrà riunire anche in video o tele conferenza ricorrendo tutte le condizioni previste tempo per tempo dalle vigenti disposizioni di legge.

Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente.

Qualora nel corso del triennio si registrasse una vacanza, per qualsiasi causa, nel numero dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti dall'Assemblea.

Articolo 11 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo tratta e delibera su tutte le materie non riservate espressamente all'Assemblea. In particolare:

- a. ammette nuovi Soci e delibera in merito alla perdita della qualità di Socio;
- b. determina la quota associativa annuale;
- c. predispone il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio;
- d. approva la costituzione delle articolazioni associative territoriali;
- e. conferisce poteri e deleghe al Presidente;
- f. approva l'organigramma, la nomina e la revoca del Direttore;
- g. compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria
- h. determina criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività, definendo appositi regolamenti;
- i) nomina i soci onorari.

E', altresì, consentito il voto mediante comunicazione via e-mail.

Articolo 12 - Presidente (e Vice-Presidente) del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione. Attua le deliberazioni prese dal

Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente provvede alla gestione dell'Associazione in conformità e con i limiti ed i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Organo di controllo

L'assemblea nomina un organo di controllo che a sua scelta potrà essere monocratico o composto da tre membri, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. In tal caso l'organo di controllo non decadrà automaticamente restando in carica sino a scadenza naturale del suo mandato.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 117\17.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi consecutivi, è rieleggibile, e cessa al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo degli esercizi di cui supra.


Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nei casi in cui non sia obbligatorio l'Assemblea può comunque nominare un organo di controllo a mente di quanto precede.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del citato D.Lgs 117\17 ed alle previsioni dell'articolo 3 di questo statuto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117\17.

Il bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto a mente di quanto precede.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular stamp or seal. The signature is a stylized, cursive mark. The stamp is mostly illegible but appears to be a circular official seal.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 14 – Revisore legale dei conti

Salvo quanto previsto nel precedente articolo nel caso di affidamento del controllo contabile all'organo di controllo, L'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al precedente comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. In tal caso il revisore contabile non decadrà automaticamente restando in carica sino a scadenza naturale del suo mandato.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 15 – Conflitto di interessi – Responsabilità – Denuncia al Tribunale e compensi

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, nel caso in cui l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 117\17 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 16 - Collegio dei Provirvi

Il Collegio dei Probiviri, qualora costituito, è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, non aventi altre cariche e scelti fra coloro che abbiano maturato un'anzianità nell'Associazione di almeno tre anni. Esso elegge fra i propri componenti il presidente. Tutti i membri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio ha funzioni consultive in merito al rispetto del presente Statuto e dei fini istituzionali dell'Associazione ed ha funzioni giudicanti in via definitiva ed inappellabile sulle controversie:

- fra Associazione e Soci;
- tra Organi dell'Associazione fra loro o con l'Associazione o con i Soci;
- fra i Soci stessi

TITOLO IV - Patrimonio, risorse, bilancio e contabilità dell'Associazione

Articolo 17 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) donazioni e lasciti testamentari;
- c) rendite patrimoniali;
- d) attività di raccolta fondi;
- e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 - Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati in un inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.


Articolo 19 - Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio consuntivo è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui esso si riferisce. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo Statuto.

Articolo 20 - Bilancio sociale

Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.Lgs. 117\17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della



valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 D.Lgs. 117\17 cui aderirà gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Titolo V - Pubblicità e norme finali

Articolo 21 - Pubblicità e trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Articolo 22 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà remunerato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge ovvero per delibera dell'assemblea dei soci. L'assemblea che dichiara lo scioglimento o che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento nomina uno o più liquidatori cui verranno assegnati i poteri astrattamente connessi alle attività di liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117\17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 24 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di Associazioni non riconosciute con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017.

F.to Giuseppe Antonio Michele Trimarchi notaio

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme
marginali, che si rilascia in carta libera su richiesta di
parte per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, li 21 OTTOBRE 2020

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail.